



# COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 DEL 22/03/2013

### OGGETTO: REGOLAMENTO SULL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

L'Anno **duemilatredici** il giorno **ventidue** del mese di **marzo** alle ore **17:24**, presso **l'Aula Consiliare**, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta **Orazio Di Marcello - Sindaco**.

Dei Consiglieri comunali sono presenti **n° 17** ed assenti, sebbene invitati, **n° 0** come dal seguente prospetto:

N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.	N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.
1	DI MARCELLO ORAZIO	X		10	NOBILE BENEDETTO	X	
2	SOTTANELLA ANGELA	X		11	MARCATTILII SANDRA	X	
3	ANDRENACCI GIULIANO	X		12	MAGNARELLI FABRIZIO	X	
4	POLTRONE MARCO	X		13	PICCIONI PASQUALINA	X	
5	DI MATTEO SIMONA	X		14	CORE MICHELE	X	
6	BELTRAMBA ROBERTO	X		15	CIANELLA MARIA CRISTINA	X	
7	FIORA' LUCIANO	X		16	MARTINI MASSIMO	X	
8	MAROZZI MAURIZIO	X		17	DI MATTEO EMILIA	X	
9	PALANDRANI LUCIANO	X					

Partecipa il **Segretario Generale Dr.ssa Raffaella D'Egidio**, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## Proposta di delibera

Premesso che:

- il Comune è dotato di Regolamento Generale Entrate Tributarie Comunali approvato con delibera n. 87 del 29.12.2001;
- L'Ente con deliberazione consiliare nr.98 del 13/12/2012 ha dato mandato: *“di predisporre e proporre al consiglio comunale il regolamento per l'accertamento con adesione ai fini della definizione agevolata degli avvisi di accertamento TARSU relativi agli immobili ad uso diverso da quello residenziale e de*
- *gli avvisi di accertamento ICI sulle aree edificabili, fattispecie in cui l'accertamento con adesione può trovare applicazione in quanto l'obbligazione tributaria non è sempre determinabile sulla base di elementi certi e quindi ricorre materia concordabile.”;*
- in data 12.01.2013 si è riunita la Commissione Bilancio per esaminare la proposta di Regolamento predisposta dall'Ufficio;
- nel corso di detta riunione le minoranze consiliari hanno presentato emendamenti come da verbale agli atti e come risulta da nota del gruppo Nuovi Orizzonti, pur'essa depositata agli atti;

Rilevato che l'Amministrazione Comunale ha esaminato detti emendamenti presentati dalla minoranza consiliare e ne ha accolti alcuni per inserirli in maniera sistematica nel regolamento de quo;

Visto che in data 07.03.2013 il revisore dei conti, Dott. Maurizio Zitti ha espresso parere favorevole alla proposta di regolamento;

Visto il D.Lgs. n.267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare la premessa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- 2) Approvare il Regolamento per l'accertamento con adesione dei tributi comunali, allegato alla presente;
- 3) Dichiarare a voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, ultimo comma, stante l'urgenza di provvedere al riguardo.

# **REGOLAMENTO SULL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEI TRIBUTI COMUNALI**

## **ARTICOLO 1**

### **Principi generali**

1) Il Comune di Mosciano Sant'Angelo, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/97 ed ai sensi dell'art. 50 della L. 449/97, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

## **ARTICOLO 2**

### **Ambito di applicazione dell'Istituto dell'Accertamento con Adesione**

1) L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

2) Fermo restando quanto stabilito al punto precedente, l'istituto in questione non prevede, in via di principio, cause di inammissibilità e di esclusione, in quanto adeguato alla conciliazione giudiziale.

3) L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

4) Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

5) L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

6) La definizione ha effetto per i tributi dovuti, indicati in ciascuna denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.

7) In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

## **ARTICOLO 3**

### **Competenza per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente**

1) Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.

## ARTICOLO 4

### Avvio del procedimento

1) Il procedimento di definizione può essere attivato:

**a) a cura dell'Ufficio Comunale**, prima della notifica dell'avviso di accertamento, con un invito a comparire nel quale sono indicati:

- gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento;

- la maggiore imposta, sanzioni ed interessi;

- i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte;

- il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

**b) su istanza del contribuente**, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica non proceduto dall'invito dell'ufficio nella fase istruttoria (art.6 D.lgs.218/97).

## ARTICOLO 5

### Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale

1) L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima della notifica dell'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica eseguita dai messi comunali, con l'indicazione degli elementi di cui al precedente art. 4, comma 1, lett. a).

2) Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3) Il contribuente può prestare adesione al contenuto dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento.

4) In presenza dell'adesione di cui al comma 3, la misura delle sanzioni è pari alla metà del valore delle sanzioni stabilite dall'articolo 2 comma cinque del decreto legislativo 218/1997.

5) La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. In tal caso l'Ufficio, scaduti i termini di cui ai commi precedenti, provvederà ad emettere avviso di accertamento con preclusione al contribuente della possibilità di avvalersi dell'istituto di accertamento con adesione di cui all'art. 6.

6) In caso di presenza di coobbligati, l'ufficio deve inviare l'invito di cui all'art.11 comma 1 del D.Lgs. 218/97 a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio ed assumere le proprie autonome decisioni. La figura del coobbligato si riscontra sia tra i soggetti obbligati al pagamento di uno stesso tributo, sia tra più soggetti obbligati al pagamento di tributi diversi, ma al cui assolvimento sono legati ex lege da un vincolo di solidarietà.

7) La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

## **ARTICOLO 6**

### **Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1) Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta all'ufficio che ne rilascia ricevuta, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2) L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3) La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto di cui all'art. 2, commi 1 e 3, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. La presentazione dell'istanza anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio per un periodo di 90 giorni (art. 12 comma 2 D.Lgs. 218/97) L'istanza di adesione, pertanto, da chiunque presentata, ha la funzione di avviare la relativa procedura nei confronti di tutti i coobbligati, ciascuno dei quali può più o meno accedere all'adesione, anche se gli effetti dell'adesione perfezionata da uno di essi si ripercuotono su tutti.

4) Può essere presentata istanza di accertamento ai fini dell'eventuale definizione anche da parte di colui nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, con le modalità di cui ai commi precedenti.

5) L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo.

6) Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

## **ARTICOLO 7**

### **Effetti dell'invito a comparire**

1) La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Il responsabile del tributo predispone l'avviso di accertamento e procede alla sua notificazione.

2) Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

3) Il responsabile del procedimento, valutate le ragioni avanzate dal contribuente, ed esaminata altresì l'insussistenza di motivi che possano contrastare con le esigenze di operatività dell'ufficio tributi, può rinviare l'incontro a tale data. A tal fine invia apposita comunicazione all'interessato nella quale deve essere precisato che non potrà essere concesso alcun altro differimento di data.

4) Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte dell'incaricato al procedimento.

## **ARTICOLO 8**

### **Atto di accertamento con adesione**

1) La fase del contraddittorio con il contribuente assume particolare rilevanza ai fini della completezza dell'intero iter procedimentale dell'accertamento con adesione. Per ciascun incontro viene redatta una sintetica verbalizzazione con la quale sarà dato atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni adottate. Nel verbale sarà altresì precisato se il contribuente è rappresentato, presso l'ufficio, da un procuratore generale o speciale, come previsto dall'art.63 DPR n.600 del 1973. In tale caso copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento

2) A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio.

3) Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché, la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione, anche in forma rateale.

4) In relazione all'oggetto dell'invito la definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti. Questo si verifica sia nel caso in cui l'adesione avvenga a seguito dell'invito motivato diretto alle parti obbligate, sia nel caso in cui questa abbia luogo successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento. Nel primo caso, peraltro, l'ufficio non dovrà procedere ad ulteriore attività di accertamento anche nei confronti degli altri obbligati, in quanto il perfezionamento dell'adesione comporta, come già detto, il soddisfacimento dell'obbligo tributario. Nel secondo caso, e cioè, ove si addivenga all'adesione anche da parte di un solo soggetto coobbligato successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, il perfezionamento di tale atto comporta la perdita dell'efficacia dell'avviso di accertamento già notificato.

## **ARTICOLO 9**

### **Perfezionamento della definizione**

1) La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso ovvero con il versamento della prima rata di cui al successivo comma 4.

2) Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3) A richiesta dell'interessato può essere concessa una rateazione della somma dovuta fino ad un massimo di ventiquattro (24) rate mensili di pari importo.

4) In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede alla riscossione coattiva delle restanti somme dovute.

## **ARTICOLO 10**

### **Effetti della definizione**

1) Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2) L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3) Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

## **ARTICOLO 11**

### **Sanzioni a seguito di adesione ed omessa impugnazione.**

#### **Riduzione della sanzione**

1) A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

2) In caso di infruttuoso esperimento del tentativo di conciliazione da parte del contribuente, sempre che l'istanza rientri nell'ambito applicativo dell'istituto in oggetto di cui all'art. 2, commi 1 e 3, il contribuente può usufruire dell'acquiescenza alle sanzioni comminate con l'atto d'accertamento originario entro il termine per ricorrere innanzi alle competenti commissioni tributarie.

## **ARTICOLO 12**

### **Norme finali e transitorie**

1) Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2013.

2) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

3) E' abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.



---

**PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267**

**Area Finanziaria**

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime **Parere Favorevole**.

Note:

Li, 08/03/2013

**Il Responsabile del Settore**  
F.to (Daniele Gaudini)

---

**SETTORE (GESTIONE CONTABILE)-UFFICIO RAGIONERIA**

In ordine alla regolarità contabile, si esprime **Parere Favorevole**

Note:

---

Li, 08/03/2013

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari**  
F.to (Daniele Gaudini)



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera che precede;

Visto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del TUEL;

Udita la relazione dell'Assessore **Sottanella Angela**, la quale sintetizza il contenuto della proposta;

Uditi i vari interventi, riportati in sintesi **nell'allegato A**);

Ritenuto di dover provvedere alla approvazione della cennata proposta;

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge (p. 17)

### DELIBERA

-di approvare, come in effetti approva, la proposta di delibera che precede, dando atto che il Regolamento sull'accertamento con adesione dei Tributi Comunali, esplica la sua efficacia dal 1^ gennaio 2013;

Inoltre,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza del provvedimento;

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge (p. 17)

### DELIBERA

- rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134- 4^ comma- del TUEL.

Si allontana il consigliere Andrenacci Giuliano (p. 16)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**Il Sindaco**  
F.to (Orazio Di Marcello)

**Il Segretario Generale**  
F.to (Dr.ssa Raffaella D'Egidio)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

27 MAR. 2013

- E' stata trasmessa all' albo on - line il \_\_\_\_\_ per essere pubblicata per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00).

Dalla Residenza Comunale, li

27 MAR. 2013

**L'Istruttore Amministrativo**  
F.to Antonio Del Vescovo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- o E' divenuta esecutiva il giorno 22/03/2013, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- o E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs.n. 267/00, per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

27 MAR. 2013

**L'Istruttore Amministrativo**  
F.to Antonio Del Vescovo

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza Comunale, li 27/03/2013



**L'Istruttore Amministrativo**  
Antonio Del Vescovo

COMUNE DI MOSCIANO S. ANGELO

- Provincia di Teramo -

**Parere del revisore su proposta di regolamento dell'accertamento con adesione.**

il sottoscritto Zitti Maurizio, Revisore dei Conti del Comune di Mosciano Sani' Angelo,

Premesso

- Che il Comune, con delibera del Consiglio n. 98 del 13/12/2012, ha stabilito di dotarsi di un Regolamento che disciplini l'istituto fiscale del concordato con adesione;
- che in data 2/2/2013 la bozza di Regolamento del concordato con adesione è stata sottoposta al Revisore Unico per l'acquisizione del parere, ai sensi dell'art. 239 T.U.E.L.;

tanto premesso

esprime parere favorevole all'approvazione della bozza di Regolamento del concordato con adesione in allegato.

Mosciano Sani' Angelo, 6/03/2013

IL REVISORE  
Dott. Maurizio Zitti



Sintesi interventi relativi al punto n. 3) dell'o.d.g. – seduta del 22-3-2013

**Sottanella Angela:**

Con delibera 98 del 13 dicembre il Consiglio dava mandato agli uffici di predisporre il regolamento per gli accertamenti con adesione. Con questo atto il Comune di Mosciano Sant'Angelo, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/97 ed ai sensi dell'art. 50 della L. 449/97, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione.

L'accertamento con adesione, in sintesi, è la possibilità per le parti (Comune e contribuente) di arrivare ad un accordo bonario per definire la controversia, quindi l'accertamento, senza ricorrere alla giustizia tributaria. Il contribuente può presentare un'istanza entro il termine utile per pagare o proporre ricorso, quindi entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Questo deposito sospende tutti i termini per 90 giorni. In questo lasso temporale il Comune convocherà il contribuente per definire un accordo in contraddittorio, valutando quindi tutti gli elementi addotti dallo stesso a sostegno della propria tesi. Di ogni incontro sarà redatto un verbale. Nel caso di raggiungimento dell'accordo, le parti sottoscriveranno un verbale finale contenente gli estremi della definizione e il metodo di pagamento concordato.

In data 12 gennaio 2013- prosegue poi la relatrice- si è riunita la Commissione Bilancio per esaminare la bozza di Regolamento predisposta dall'Ufficio. In quella sede, il Consigliere Massimo Martini consegnava ai membri della Commissione una serie di emendamenti che poi sono stati esaminati sia dai tecnici sia dal gruppo di maggioranza.

Per quanto riguarda il primo emendamento, presentato dal gruppo N.O., lo stesso è stato accolto ed è stato introdotto all'art. 2, comma 2, anche se, afferma l'Assessore, a mio modo di vedere, la conciliazione è un istituto che attiene ad una fase successiva all'accertamento con adesione, quindi alla fase del contenzioso, e, quindi, non era proprio attinente.

Per quanto riguarda il 2° emendamento, prosegue l'Assessore, lo stesso non è stato introdotto nel punto richiesto dal consigliere, ma all'art. 5, comma 6; così pure il punto b) è stato inserito all'art. 8, comma 4, in quanto ripete parzialmente quanto già previsto dalla legge; il punto c) è stato inserito all'art. 6, comma 3, mentre l'ultimo emendamento è stato inserito all'art. 8, comma 1.

Fa presente:

- che gran parte degli emendamenti sono stati accolti;
- che nel corso della riunione della Commissione la consigliera Di Matteo Emilia, chiedeva dei chiarimenti a proposito dell'art. 6, comma 5;
- che, a proposito di quest'ultimo articolo, la Di Matteo chiedeva se la preclusione sia dovuta per legge oppure se è possibile ridare una ulteriore possibilità per aderire all'accertamento con adesione.
- che la preclusione è prevista dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 218/97.

Poi la relatrice prosegue affermando che un ulteriore chiarimento chiesto dalla Di Matteo ineriva l'art. 9. Quest'ultima chiedeva infatti se era possibile inserire la clausola "*ove si dimostri la buona fede del contribuente*" nel mancato pagamento di una rata. Afferma che non è stato possibile aggiungere detta ulteriore specificazione perché l'articolato del regolamento che si voleva integrare, in realtà traeva origine proprio da una precisa disposizione di legge.

Fa presente che, sempre in sede di Commissione, erano stati chiesti chiarimenti sugli accertamenti, rispetto al fatto che tutti i contribuenti erano stati accertati, ma non tutte le attività produttive e ciò, ad avviso dei consiglieri di opposizione, con una evidente perdita economica, relativamente all'anno 2007. Per questo motivo il consigliere Martini chiedeva i dati relativi agli avvisi inviati alla data del 31 dicembre 2012.

Gli avvisi per l'ICI - chiosa la relatrice - sono 1498 (*accertamenti riguardanti sia fabbricati che aree edificabili*). La stessa fa presente che, per quanto attiene l'attività accertativa dei fabbricati si è prestata particolare attenzione ai cespiti di cat. D, ai fabbricati ex rurali, a quei fabbricati presumibilmente oggetto di residenze fittizie.

Per la Tarsu, in data 31 dicembre 2012, gli avvisi notificati erano 1910, di cui 55 relativi ad utenze non domestiche .

Alla data odierna è stata effettuata una verifica per quanto riguarda il 90% delle unità immobiliari del territorio. Le restanti unità contemplano anche attività non domestiche per le quali, ai fini di una corretta definizione delle superfici oggetto di tassazione, stante l'elevata probabilità di produzione di rifiuti non assimilabili agli urbani e, pertanto, esenti dall'applicazione della tassa, si rende necessario istruire oltre che la normale attività di misurazione planimetrica, l'attività di verifica in loco delle reali superfici oggetto di tassazione, realizzabile attraverso l'invio prima di una lettera informativa cui seguiranno, previo appuntamento telefonico, dei sopralluoghi. Risulta, quindi, evidente che la complessità dell'attività in argomento (necessitando di molteplici informazioni che possono essere acquisite solo tramite la visita in loco), non ha reso possibile un accertamento di queste altre unità immobiliari. Per quanto riguarda l'attività di verifica delle unità immobiliari domestiche, le informazioni basilari necessarie sono quelle strettamente legate alle risultanze catastali, contratti di locazioni, informazioni anagrafiche, contratti di comodato, banca dati dell'Enel (dati già fornite alla ditta dall'Ente). La prescrizione dell'annualità 2007- per le posizioni non

accertate entro il 31 dicembre 2012 non costituisce danno erariale per il semplice motivo che l'attività di censimento e la relativa emissione di atti accertativi, dove si ravvisano casi di evasione o di elusione tributaria, non possono essere realizzate in un lasso di tempo breve (il tempo intercorso tra la stipula del contratto con la ditta e la data del 31 dicembre). Inoltre, lo stesso contratto prevede la realizzazione della progettualità in un arco di tempo di 24 mesi.

### **Piccioni Pasqualina**

In verità, essendo state riscontrate delle inesattezze nella convocazione della Commissione Consiliare del 12 gennaio 2013 e visto che in tale occasione, i componenti del PdL erano assenti e sono stati presentati degli emendamenti da parte del gruppo N.O., sinceramente, nello spirito proprio della costituzione delle Commissioni Consiliari, ci si aspettava che fosse convocata un'altra riunione per esaminare la situazione prima di proporre la delibera odierna al Consiglio Comunale.

Invece, come sempre, è la maggioranza che decide senza tener conto della minoranza e del principio sia della trasparenza sia della democrazia.

Infatti, nella premessa deliberativa si legge:

“Rilevato che l'Amministrazione Comunale ha esaminato detti emendamenti presentati dalla minoranza consiliare e ne ha accolti alcuni per inserirli in maniera sistematica nel regolamento de quo”.

Allora viene da domandarsi:

-Con quale criterio sono stati accolti alcuni emendamenti ed altri no?

-Ma qual' è il nostro ruolo?

**Martini Massimo:** Ricorda:

- che il suo gruppo per presentare emendamenti ha preso spunto dai regolamenti simili di Monturano e Firenze (Comuni governati dalla sinistra);
- che N.O. è lieto, come gruppo, per il fatto che detti emendamenti siano stati accolti, anche se il Regolamento lo si poteva portare prima in C.C. in modo da venire incontro ai cittadini che avevano problemi con gli avvisi di accertamento;

**Nobile Benedetto:** Si scusa con la Piccioni per il lamentato inconveniente. Riguardo alla accettazione degli emendamenti ricorda che sono state fatte, preliminarmente, verifiche da parte sia del Ragioniere che del Revisore. Ritiene un fatto costruttivo lavorare in Commissione per poi arrivare in C.C. con una discussione molto più leggera.

**Cianella M.Cristina:** Riguardo alle integrazioni al Regolamento proposte da N.O., vi è da dire che gli emendamenti vengono accolti adesso in C.C. e non è vero che sono stati accolti in Commissione! Oggi, quindi, chiunque, se vuole, può proporre altri.

Gli emendamenti presentati dimostrerebbero che N.O. vuole essere vicina ai cittadini. Dopo tutto quello che è accaduto a Mosciano con la vicenda dei tributi, detto gruppo non si è limitato a criticare, ma ha voluto essere propositivo. Quello dell'accertamento con adesione altro non sarebbe che un istituto giuridico per rendere la P.A. più vicina al cittadino. Ricorda pure lei che nella presentazione degli emendamenti N.O. si sarebbe ispirata ai Regolamenti simili vigenti nei comuni di Firenze e Monturano.

Quanto all'inserimento della frase sulla "conciliazione", l'oratrice afferma di non aver ragionato su di essa, come vedendola in un momento ex post, cioè quando non è più possibile far nulla, ma da prima che si vada a contenzioso col cittadino.



**Di Matteo Emilia:** Parla del risultato di un lavoro per il quale la minoranza è da 4 anni che sollecita la maggioranza. Una cosa infatti è arrivare in C.C. con delle carte consegnate 24 ore prima; altro è arrivarci dopo la discussione in Commissione. Si arriva cioè in C.C. con un minor aggravio di lavoro.

Accenna alla discussione avvenuta sul comma 2 dell'art. 2, dove vi è scritto che “ *fermo restando quanto stabilito al punto precedente (adesione per accertamenti), l'istituto in questione non prevede, in via di principio, cause di inammissibilità e di esclusione, in quanto adeguato alla conciliazione giudiziale*”. Su questo principio si sarebbe discusso in uno dei precedenti consigli comunali, nel mentre si parlava di TARSU ed un nostro emendamento- rimarca l'oratrice- parlava proprio di questo, cioè della possibilità che all'accertamento per adesione potessero accedere tutti i contribuenti, senza distinzioni e chiaramente con la possibilità di farlo. Ma l'A.C. in quel caso era partita dal presupposto che a detto strumento si potesse ricorrere solo per due tipi di contribuente: quelli che avevano immobili non residenziali e quelli che avevano terreni edificabili.

Di fatto adesso il regolamento dice altro.

**Sindaco:** Tutto quello che è emerso nel corso dei lavori della Commissione è stato girato all'ufficio con preciso mandato di accogliere il più possibile gli emendamenti, naturalmente dopo averne verificato la fattibilità tecnica ed amm.va. Anzi l'ufficio si sarebbe su ciò confrontato ripetutamente col Revisore dei Conti, sotto il profilo tecnico. Se qualcosa non è stato inserito è perché contrastava con qualche previsione di legge.

**Martini Massimo:** Ricorda che :

- questa è la prima volta che in Commissione si risolve un problema a favore dei cittadini;
- se qualcuno ha qualcosa da suggerire in termini migliorativi lo può fare tranquillamente oggi;
- vi è stata una apertura da parte del gruppo di maggioranza ed il gruppo N.O., insieme alle altre forze di opposizione presenti in

Commissione, è stato propositivo per aiutare i cittadini a risolvere i loro problemi.

**Sottanella Angela :**

Il verbale di Commissione era agli atti e, se qualcuno voleva, poteva benissimo fare ulteriori proposte. Comunque, la prossima volta, se vi è necessità si può riconvocare la Commissione. Non è questo un problema!

Quando Martini dice: il Regolamento lo si poteva portare prima in C.C., costui deve sapere che questo Regolamento ha validità dal 1<sup>^</sup> gennaio 2013!

Parla di evidente "esagerazione" quando il nominato consigliere di opposizione allude ad un "primo atto" a favore dei cittadini.

Quanto all'emendamento che la Di Matteo aveva proposto in un precedente consiglio comunale, la relatrice tiene a chiosare che ciò che è detto al comma 2 dell'art. 2 e che è stato citato dalla consigliera di ApM, va letto in rapporto di integrazione con quanto viene riportato nel successivo comma 4 dell'art. 2, e cioè che : "Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili."

Queste, in sostanza, sarebbero le ragioni per cui la volta precedente analogo emendamento della Di Matteo non fu accolto dalla maggioranza. E', infatti, lo stesso D.Lgs 218 a delimitare la materia su cui si può fare l'accertamento con adesione.